



CITTÀ DI ORTONA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

Provincia di Chieti

1° SETTORE

Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Affari Legali

DETERMINAZIONE n. 164 del 1 marzo 2011

OGGETTO: Impugnazione presso il Tribunale di Lanciano della delibera assembleare della SASI s.p.a., compartecipata dal Comune di Ortona, approvativa del bilancio di esercizio ordinario al 31.12.2009

L'anno **duemilaundici** il giorno **1** del mese di **marzo** alle ore **11,00**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con provvedimento prot. n.16 del 31.12.2010;

RICHIAMATE

- le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 24.1.2011 con la quale è stato definito il PEG per l'anno 2011;

PREMESSO CHE questo Comune è socio della S.A.S.I. s.p.a.;

RILEVATO che:

- in data 27.10.2010 in Lanciano, presso il Palazzo degli Studi, è stato approvato il bilancio ordinario d'esercizio della S.A.S.I. s.p.a. a 31.12.2009;
- il Comune di Ortona non ha partecipato all'approvazione del suddetto bilancio, essendo assente;
- detto bilancio e le relative allegazioni, tra cui il verbale assembleare, è stato depositato presso la competente Camera di Commercio con pratica protocollo n.25302/CH del 25.11.2010;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito di detta assemblea dei soci tenutasi per l'approvazione del bilancio 2009 della S.A.S.I. s.p.a., dalla relazione avutasi dallo stesso c.d.a. proponente, dagli interventi dei Comuni - soci, dalle eccezioni più volte sollevate anche in rinnovazione (non da meno quanto ai già praticati aumenti tariffari, già deliberati in via autonoma dal c.d.a. della S.A.S.I. s.p.a. ed attuati in via retroattiva dal 1.1.2008), anche dalla corrispondenza con cui anche l'A.T.O. oltre a contestare da sempre l'impossibilitato controllo analogo sulla gestione del servizio idrico integrato, ha avuto a sollevare anomalie e mancanze nella formazione di tale bilancio 2009, altresì rinvenienti anche da quello precedente (2008);
- in detto bilancio 2009 emergono altrettante e/o ulteriori omissioni, anomalie e mancanze che fanno seguito ovvero costituiscono un aggravamento di quanto già contestato in ordine al Bilancio di Esercizio 2008 (altresì già impugnato *sub judice* presso il Tribunale di Lanciano R.G. n.397/10);

- detto bilancio 2009 appare formulato *contra legem* ed ai principi contabili regolatori della materia;
- emergono elementi tali da ritenere meritevole di scrutinamento giudiziale l'attività e le relative modalità di gestione poste in essere dagli amministratori e dai revisori contabili della S.A.S.I. s.p.a.; in breve, emergendo sempre più (anche da recenti notizie di stampa – Cfr. Il Messaggero del 25.1.2011, sez. Abruzzo, pag.31, “*Quelli che non pagano l'acqua: la sfida della Sasi*”; Cfr. Il Messaggero del 26.1.2011, sez. Abruzzo “*Vasto, Lapenna furioso contro Scutti e la Sasi*”; Cfr. Il Messaggero del 27.1.2011, sez. Abruzzo, “*La Sasi e l'acqua*”), elementi tali da consigliare o comunque da far ritenere opportuno che il Comune di Ortona debba avere a tutelare i propri diritti ed interessi sia in quanto ente socio della S.A.S.I. s.p.a., come pure ad agire a tutela dei propri cittadini giacchè utenti di quest'ultima;

RILEVATO che:

- la Giunta Comunale, con delibera n.18 del 22.2.2011 ha dato mandato allo scrivente dirigente per impugnare in via giudiziaria (di concerto con gli altri Comuni – Soci dissenzienti) presso il Tribunale di Lanciano il Bilancio di Esercizio Ordinario della S.A.S.I. s.p.a. al 31.12.2009, approvato dall'assemblea dei soci del 27.10.2010, dappresso depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese in data 25.11.2010;
- è già pendente presso il tribunale di Lanciano la causa civile *ex ante* intrapresa dal Comune di Fara San Martino + 9 contro la S.A.S.I. s.p.a. (R.G. n.397/10, G.I. dott. Mario Canosa; procedimento di cui è in corso la relativa istruttoria peritale disposta dal Giudice, avente ad oggetto l'impugnazione del Bilancio di esercizio 2008 approvato dall'assemblea dei Sindaci – Soci della S.A.S.I. s.p.a. in data 16.11.2009;

CONSIDERATO che con determina n.125 del 23.2.2010 sono stati affidati i servizi legali di patrocinio del Comune di Ortona, per controversie in materia civile e del lavoro, all'avv. Rapino Dario Giuseppe;

VISTO il contratto di affidamento dei servizi legali di patrocinio sottoscritto con il prefato professionista in data 1.3.2010 che all'art.5 prevede che il Comune di Ortona si riserva la facoltà di ricorrere ad altro legale per specifiche controversie ed a proprio carico;

RITENUTO altresì che:

- nella predetta causa civile, alla prima udienza di comparizione del 28.6.2010 e/o nelle more di questa, si sono altresì costituiti in giudizio con atto di intervento volontario ex art.105 c.p.c. ovvero in via adesiva all'azione *ex ante* intrapresa dagli iniziali dieci comuni ricorrenti, sia il Comune di Lanciano che il Comune di Scerni, parimenti soci dissenzienti;
- in detto procedimento i Comuni di Fara San Martino + 9 sono rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Di Primio del Foro di Chieti e domiciliati presso l'avv. Danilo Ranieri del Foro di Lanciano;
- appare opportuno dare incarico al citato avv. Umberto Di Primio, già a conoscenza della vertenza;

VISTA la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: “I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore”;

DETERMINA

1)- impugnare in via giudiziaria (di concerto con gli altri Comuni – Soci dissenzienti) presso il Tribunale di Lanciano il Bilancio di Esercizio Ordinario della S.A.S.I. s.p.a. al 31.12.2009, approvato dall'assemblea dei soci del 27.10.2010, dappresso depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese in data 25.11.2010;

2)- nominare quale legale dell'Ente l'avv. Umberto Di Primio del Foro di Chieti;

3)- dare atto che al connesso conferimento del mandato al predetto professionista provvederà il Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente;

4)- impegnare a favore del predetto legale, quale acconto, la somma di €1.000 lorde da imputarsi al cap.1240 del bilancio 2011 “spese per liti, arbitraggi, risarcimenti”;

5)- procedere con successivo atto a liquidare la spesa.-

IL DIRIGENTE 1° SETTORE

Dott. Domenico Galanti

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

Dott. Marcello di Bartolomeo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 4 marzo 2011